

**LE BONIFICHE**  
**ALLA LUCE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE**

*Tecniche di bonifica*  
**I CONTROLLI**


**Firenze, 4 marzo 2021**

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE  
BONIFICHE DELLE DISCARICHE ABUSIVE IN PROCEDURA  
DI INFRAZIONE**

**Dott.ssa Emanuela Somalvico**

*Nr. Discariche affidate al Commissario (il 24.03.2017, il 22.11.2017, il 11.06.2019): 81 siti*

*Nr. Discariche Bonificate alla data del 02.12.2020 : 33 (di cui 3 al vaglio UE)*



Per **bonifica** si intende giuridicamente *un insieme di interventi che hanno lo scopo di:*

**eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti**

oppure

**ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)**

*(D. Lvo 152/2006 - Art. 240, comma 1, lett. p)*



# **GLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA** **COMMISSARIALE**

- *VERIFICARE LE MATRICI E GLI INQUINANTI E LA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO*
- *DEFINIRE LE MIGLIORI TIPOLOGIE DI INTERVENTO AL FINE DI RENDERE I SITI BONIFICATI*
- *MONITORARE E CONTROLLARE SOGGETTI FISICI E GIURIDICI CHE INTERVENGONO NEGLI STEP DELLA BONIFICA*







FASE DELL'ITER PROCEDURALE	TEMPO PREVISTO DALL'EVENTO DI CONTAMINAZIONE
Verifica dell'evento potenzialmente dannoso	Entro <b>24 ore</b> (immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2)
Esito indagine preliminare: NON SUPERAMENTO DELLE CSC	Entro <b>48 ore</b> autocertificazione e <b>ripristino</b>
Esito indagine preliminare: SUPERAMENTO DELLE CSC  ↓ Presentazione del Piano di Caratterizzazione	Entro <b>30 giorni</b>
Conferenza dei Servizi - Autorizzazione del Piano di Caratterizzazione	Entro <b>30 giorni</b>
Invio dei Risultati delle Analisi di Rischio	Entro <b>6 mesi</b> dall'approvazione del <b>piano di caratterizzazione</b>
NON SUPERAMENTO DELLE CSR	Entro <b>60 giorni</b> invio del piano di monitoraggio
SUPERAMENTO DELLE CSR	Entro <b>6 mesi</b> presentazione del Progetto Operativo
Conferenza dei Servizi approvazione del Progetto Preliminare di Bonifica	Entro <b>6 mesi</b>



## IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

(D. L.vo 152/06 - Art. 242)

### **FASI PRELIMINARI**

- I. *Definizione preliminare del modello concettuale del sito  
(Piano delle Indagini Preliminari)*
- II. *Predisposizione del **Piano di Caratterizzazione** qualora l'indagine preliminare accerti il superamento delle CSC*
- III. *Redazione dell'**Analisi di Rischio sito-specifica** finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico*



## CONCENTRAZIONI DEI **CONTAMINANTI** PRESENTI IN SITO

INFERIORI ALLE CSR



**SITO "NON CONTAMINATO"**



**IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA CONCLUSO**



**RIPRISTINO** (Piano di monitoraggio)

SUPERIORI ALLE CSR



**SITO "CONTAMINATO"**



**IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA**



**PROSEGUE**



*Redazione del **PROGETTO DI BONIFICA**, che individua gli interventi nel sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato in Conferenza di Servizi*

## **LAVORI DI BONIFICA**


***COLLAUDO** degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti*

*Redazione della **CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA** effettuata da Città Metropolitana/Ente di Area Vasta, a seguito dei collaudi svolti da ARPA.*




## INDIVIDUARE LE CRITICITA'

### AMBIENTALI



- **VERIFICARE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE**
- **VERIFICARE LA CONFORMITA' DELLE OPERE AL PROGETTO**

### INFILTRAZIONI/COLLUSIONI



- **CONTRASTARE FENOMENI DI NATURA CORRUTTIVA**
- **ACCERTARE INGERENZA DI SOGGETTI AFFERENTI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**



## **I CONTROLLI MODALITA' OPERATIVA**

- ✓ **SOPRALLUOGO SULLE DISCARICHE OGGETTO DI BONIFICA**
- ✓ **ACQUISIZIONI DEGLI ATTI PRESSO GLI ENTI LOCALI (REGIONE, PROVINCE E COMUNI)**
- ✓ **VERIFICA DOCUMENTALE CORRETTEZZA DELL'ITER AMMINISTRATIVO**
- ✓ **ACCERTAMENTI SPECIFICI BANCHE DATI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA**



**RACCOLTA E ANALISI DEI DATI**



## MODALITA' OPERATIVA

**INDIVIDUARE** con la collaborazione dei reparti e comandi presenti sul territorio




**CRITICITA' AMBIENTALI**

**EVENTUALI INFILTRAZIONI/COLLUSIONI** mediante

- *ANALISI dei dati/controlli incrociati*
- *ACQUISIZIONI di notizie sul territorio*
- *VERIFICHE dei rapporti di parentela/collusione tra imprese aggiudicatari e soggetti organicamente inseriti in associazioni mafiose*
- *TRASMISSIONI di relazioni info-investigative all'A.G.*
- *COMUNICAZIONI alle PREFETTURE*



## RACCOLTA DEI DATI: GLI STRUMENTI



**Banca Dati Legalità**  
Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cerca documento...

Banca Dati Legalità

Accesso area riservata

- COMMISSARIO STRAORDINARIO ACCEDI
- STAZ. APPALTANTE CUC ACCEDI
- APPALTATORE ACCEDI
- PREFETTURA ACCEDI
- FFPP ACCEDI
- RUP ACCEDI
- DIREZIONE LAVORI CS ACCEDI
- ANAC ACCEDI
- REGIONE ACCEDI
- COMUNE ACCEDI
- SNPA-ARPA ACCEDI

**Banca Dati Legalità**  
Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive  
Presidenza del Consiglio dei Ministri



- ▶ Commissario Straordinario
- ▶ Staz. Appaltante CUC
- ▼ Appaltatore
  - ▶ ANAGRAFE ESECUTORI
  - ▶ ORDINE DI LAVORO
  - ▶ MEZZI
  - ▼ PERSONALE
    - Elenco dipendenti ditta
    - Elenco settimanale
    - Elenco giornaliero
    - Comunicazione assenze
    - Distacco di manodopera



## CRITICITA' RISCONTRATE

- **RITARDI** E DISINTERESSE NELL'APPROCCIO  
RISOLUTIVO ALLA BONIFICA
- **SCORRETTEZZA** NELL'ESPLETAMENTO DELLE  
**FASI DELL'ITER RELATIVO ALLA BONIFICA**
- **SCORRETTEZZA NELLE PROCEDURE DI GARA**
- **LAVORI ESEGUITI IN DIFFORMITA'** AL PROGETTO:  
MANCATA RIMOZIONE DEL CORPO RIFIUTI  
ASSENZA DI OPERE PREVISTE NEL PROGETTO
- **ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI**  
SECONDO MODALITA' NON CONFORMI ALLA NORMATIVA



## **TRE LIVELLI DI CONTROLLO**

**ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**



**COMPETENTI PREFETTURE**

**INFORMATIVE**



**COMPETENTI PROCURE**

**ANALISI CONTESTI CRIMINALI**



**DIREZIONE NAZIONALE  
ANTIMAFIA**



## **WHITE LIST – MODIFICA DEL CODICE ANTIMAFIA**

*Ampliamento delle liste di cui all'Art. 1 comma 53 della 190/2012*


### **LA CATEGORIA X**

Le modifiche apportate con la Legge 5 giugno 2020 n. 40 prevedono l'obbligo di iscrizione negli «*elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*» per le attività di gestori rifiuti e bonifiche, ovvero:

**«servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti»**

*L. 190/2012, Art. 1 c. 53 lett. 1-quater*





***Relazione Direzione Investigativa Antimafia I semestre 2019***



### LA CLASSIFICA REGIONALE DELL'ILLEGALITÀ AMBIENTALE NEL 2019

Regione	Reati	% su totale nazionale	Persone denunciate	Persone arrestate	Sequestri
1 Campania	5.549	16%	4.231	24	1.777
2 Puglia	3.598	10,4%	3.200	7	1.020
3 Sicilia	3.258	9,4%	2.802	8	710
4 Calabria	2.963	8,6%	2.531	47	974
5 Lazio	2.692	7,8%	2.378	62	1.080
6 Toscana	2.197	6,3%	1.920	2	451
7 Lombardia	1.994	5,8%	1.933	88	534
8 Liguria	1.842	5,3%	1.386	2	262
9 Sardegna	1.368	3,9%	1.444	8	315
10 Veneto	1.340	3,9%	1.211	3	302

**Relazione ECOMAFIA 2020 - Legambiente**



**LA CLASSIFICA SULLA CORRUZIONE IN ITALIA IN MATERIA AMBIENTALE  
(1 GENNAIO 2010 – 17 OTTOBRE 2020)**

Regione	Numero inchieste	% sul totale nazionale inchieste	Persone arrestate	Persone denunciate	Sequestri effettuati
1 Sicilia	129	15,9%	637	652	128
2 Lazio	98	12,1%	807	619	140
3 Campania	93	11,5%	724	581	106
4 Lombardia	90	11,1%	424	727	176
5 Calabria	80	9,9%	748	1110	216
6 Puglia	63	7,8%	604	371	88
7 Toscana	42	5,2%	694	383	140
8 Sardegna	36	4,4%	319	165	39
9 Veneto	29	3,6%	353	163	58
10 Liguria	25	3,1%	178	72	17

***Relazione ECOMAFIA 2020 - Legambiente***



## **VERIFICHE NEI CANTIERI**

*I cantieri in cui si operano le bonifiche sono soggetti al controllo di diversi Enti:*

- ✓ **ARPA**
- ✓ **PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA**
- ✓ **ISPETTORATO DEL LAVORO**
- ✓ **FORZE DI POLIZIA**

*Spesso si tratta di controlli congiunti, al fine di verificare la regolarità complessiva del cantiere*



## **IMPORTANZA DELLA CORRETTA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO** *ai fini del corretto smaltimento/recupero*

**Nelle discariche nate ante D.lgs 36/2003 non è possibile indicare con certezza la natura dei rifiuti presenti**

*Nei siti di discarica interessati da CONTAMINAZIONE STORICA assume particolare importanza una corretta caratterizzazione del rifiuto, qualora si proceda con una bonifica.*



## *I PRINCIPALI CER RELATIVI AI RIFIUTI PROVENIENTI DAI SITI DI BONIFICA*

- 19 13 01\* (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose)*
- 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diverse da quelle di cui alla voce 19 13 01)*
- 19 13 03\* (fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose)*
- 19 13 04 (fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diverse da quelle di cui alla voce 19 13 03)*
- 19 07 02\* (percolato di discarica, contenente sostanze pericolose)*
- 19 07 03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02)*



## TERRE E ROCCE DA SCAVO

17 05 03\* (terre e rocce, contenenti sostanze pericolose, contenenti sostanze pericolose)

17 05 04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03)

Il **D.P.R. 120/2017** disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo:

- All'interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale.
- Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito secondo specifiche condizioni  
(Art. 26)



## RIFIUTI - VERIFICHE


- ✓ *FORMULARI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (F.I.R.)*
- ✓ *AUTORIZZAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO*
- ✓ *AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI*
- ✓ *RISCONTRO DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)*



## **IL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA"**

### **LA DISCIPLINA SANZIONATORIA NELLE BONIFICHE**


*Contravvenzione e Delitti*



#### **BONIFICA DEI SITI**

**Art. 257 Codice dell'ambiente**

*(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*



#### **OMESSA BONIFICA**

**Art. 452 terdecies C.P.**



## **OMESSA BONIFICA DEI SITI**

### ***Art. 257 Codice dell'ambiente***

*(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

#### **PUNISCE CHI CAGIONA L'INQUINAMENTO E NON PROVVEDE ALLA BONIFICA**

La contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A. è integrata nell'ipotesi di:

- *SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI RISCHIO (CSR)*
- *ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA IN DIFFORMITA' AL PROGETTO APPROVATO*
- *QUANDO SIA IMPEDITA LA STESSA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA, E QUINDI LA SUA REALIZZAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.*



## **OMESSA BONIFICA**

### **Art. 452 terdecies Codice Penale**

*(LIBRO SECONDO - Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente)*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.*

Legge 22/05/2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.



## IL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

### **Art. 452bis Codice penale**

*(LIBRO SECONDO - Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente)*

*IL REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE si integra con la compromissione o deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle **acque** o dell'**aria**, o di porzioni estese o significative del **suolo** o del sottosuolo*
- 2) di un **ecosistema**, della **biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna*

*Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000*



## IL REATO DI DISASTRO AMBIENTALE

### **Art. 452 quater Codice penale**

*(LIBRO SECONDO - Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente)*

**COSTITUISCONO DISASTRO AMBIENTALE ALTERNATIVAMENTE:**

**1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;**

**1) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;**

**3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.**

**Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.**



## **DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

*(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)*

*Il decreto disciplina la **RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*

*Gli Enti sono ritenuti **responsabili** per i reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio da soggetti che al loro interno rivestono ruoli di responsabilità e direzione.*

***La responsabilità amministrativa da reato si integra anche in relazione alla commissione di specifici reati ambientali***



INFORMATICI

FALSITÀ  
IN MONETE

CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA

VIOLAZIONE  
PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE

TRANSAZIONALI

**REATI  
231**

SOCIETARI

REATI  
AMBIENTALI

CONTRO  
LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

VIOLAZIONE  
MARCHI E BREVETTI

TERRORISMO

REATI IN MATERIA  
DI SICUREZZA

REATI  
CONTRO L'INDUSTRIA  
E IL COMMERCIO

## **DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

*(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)*

*La responsabilità amministrativa da reato si integra in relazione alla commissione dei reati elencati agli artt. 24 – 26 del Decreto.*

*L'art. 25-undecies si riferisce ai REATI AMBIENTALI*



## **DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

*(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)*

*Prevede SANZIONI PECUNIARIE in relazione alla commissione dei reati ambientali previsti dal codice penale.*

Articolo aggiunto dalla [L. 3 agosto 2009, n. 116](#), e poi sostituito dal [D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#).



***Il D.Lgs. 121 del 07/07/2011 ha introdotto tra i reati presupposto del decreto legislativo n. 231/2001 la violazione dei reati ambientali:***

***INQUINAMENTO AMBIENTALE***

*(Art. 452-bis C.P.)*

***DISASTRO AMBIENTALE***

*(Art. 452-quater C.P.)*

***DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE***

*(Art. 452-quinquies C.P.)*

***DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI***

*(Art. 452-octies C.P.)*

***TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ***

*(Art. 452-sexies C.P.)*



Le SANZIONI previste dal D. Lgs. N. 231/2001 sono di due tipi:

**SANZIONI INTERDITTIVE**

**SANZIONI PER GLI ILLECITI  
AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO**

*Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria ma, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano anche quelle interdittive nei casi di condanna per*

- **INQUINAMENTO AMBIENTALE** (Art. 452-bis C.P.)
- **DISASTRO AMBIENTALE** (Art. 452-quater C.P.)

(D.L.gs. 231/2001 - Sez. II - Art. 9)

Per **sanzioni interdittive** si intende:

- a) *Interdizione dall'esercizio dell'attività*
- b) *Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*
- c) *Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*
- d) *Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi*
- e) *Divieto di pubblicizzare beni o servizi.*



Le **sanzioni interdittive** si applicano:

a) In caso di reiterazione degli illeciti

b) Quando l'ente ha tratto dal reato, commesso da soggetti in posizione apicale, un profitto di rilevante entità

c) Quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative



**COME SI PUO' EVITARE DI INCORRERE NELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE?**

**Per gestire e controllare i rischi di non conformità alle norme ambientali risulta determinante dotarsi di un**

**MODELLO ORGANIZZATIVO**

**(MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - MOG)**



**IDONEO A PREVENIRE I REATI AMBIENTALI**

**RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA**

(D. Lvo 231/2001 - Art. 12 comma b))



***GRAZIE A TUTTI  
PER L'ATTENZIONE***

***BUON LAVORO***

*Dott.ssa Emanuela Somalvico*

*E-mail: [emanuela.somalvico@carabinieri.it](mailto:emanuela.somalvico@carabinieri.it)*

